



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 08.04.2014, n. 10

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.05.2014, n. 13

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 24.02.2015, n. 16

Titolo II componente **IMU**

Titolo III componente **TASI**

non si applicano a partire dal periodo d'imposta 01.01.2015 (art. 12 L.P. 30.12.2014, n. 14)

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Presupposto d’imposta e composizione.....	3
Art. 3 – Soggetto attivo.....	3
TITOLO II DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	3
Art. 4 - Oggetto.....	3
Art. 5 – Riferimenti normativi.....	3
Art. 6 – Presupposto d’imposta.....	4
Art. 7 – Definizioni delle fattispecie imponibili.....	4
Art. 8 – Soggetti passivi.....	4
Art. 9 – Base imponibile.....	4
Art. 10 – Riduzioni della base imponibile.....	5
Art. 11 – Aliquote e detrazione di imposta	6
Art. 12 - Quota riservata allo Stato.....	6
Art.13 – Esenzioni ed esclusioni.....	6
Art. 14 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli.....	7
Art. 15 – Assimilazione ad abitazione principale.....	7
Art. 16 - Versamento.....	8
Art. 17 – Dichiarazione e richieste agevolative	8
Art. 18 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell’imposta.....	9
Art. 19 – Accertamenti.....	9
Art. 20 – Accertamento con adesione.....	10
Art. 21 – Rimborsi.....	10
Art. 22 – Modalità di compensazione	11
Art. 23 – Calcolo degli interessi.....	11
Art. 24 – Funzionario Responsabile.....	11
TITOLO III - COMPONENTE TRIBUTATO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....	11
Art. 25 - Oggetto.....	11
Art. 26 – Riferimenti normativi	11
Art. 27 – Presupposto del tributo.....	11
Art. 28 – Definizioni delle fattispecie imponibili	12
Art. 29 – Soggetti passivi.....	12
Art. 30 - Base imponibile.....	12
Art. 31 – Aliquote.....	12
Art. 31Bis – Assimilazione ad abitazione principale.....	12
Art. 32 – Detrazione dell’imposta per abitazione principale.....	12
Art. 33 – Esenzioni	13
Art. 34 – Servizi indivisibili	14
Art. 35 – Versamento	14
Art. 36 – Dichiarazioni	14
Art. 37 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell’imposta.....	15
Art. 38 – Accertamenti.....	15
Art. 39 – Accertamento con adesione.....	16
Art. 40 – Rimborsi.....	16
Art. 41 – Modalità di compensazione.....	16
Art. 42 – Calcolo degli interessi.....	17
Art. 43 – Funzionario Responsabile.....	17
TITOLO IV - COMPONENTE TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARI).....	17
Art. 44 - Oggetto della Tariffa.....	17
Art. 45 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	17
Art. 46 - Classificazione dei rifiuti.....	17
Art. 47 - Gestione e costo del servizio.....	17
Art. 48 - Istituzione della tariffa.....	18
Art. 49 - Determinazione della tariffa.....	18

Art. 50 - Presupposti per l'applicazione della tariffa.....	19
Art. 51 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa.....	19
Art. 52 - Locali ed aree soggette.....	19
Art. 53 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	19
Art. 54 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	20
Art. 55 - Esclusioni.....	22
Art. 56 - Agevolazioni.....	23
Art. 57 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.....	23
Art. 58 - Dichiarazioni.....	23
Art. 59 - Rimborsi e conguagli.....	24
Art. 60 - Verifiche.....	25
Art. 61 - Riscossione.....	25
Art. 62 - Violazioni e sanzioni.....	25
Art. 63 - Tariffa giornaliera di smaltimento.....	26
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Art. 64 – Abrogazione e norme di rinvio.....	26
Art. 65 – Entrata in vigore.....	26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rovereto dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrata, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, come introdotto dall'art. 4 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.¹
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone:
 - della componente di natura patrimoniale, Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili;
 - della componente riferita ai servizi e relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - della componente riferita ai servizi e relativa alla tariffa sui rifiuti a natura corrispettiva (TARI) ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

TITOLO II DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 4 - Oggetto

1. La presente disciplina adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rovereto dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con riferimento alla componente Imposta Municipale Propria, di seguito indicata come IMU.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 – Riferimenti normativi

1. L'Imposta Municipale Propria è disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili nonché, in provincia di Trento, dall'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 come recentemente modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014 n. 1.²

Art. 6 – Presupposto d'imposta

1. L'IMU è un'imposta di natura patrimoniale ed ha quale presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7 – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili

¹ Comma integrato con deliberazione del Consiglio comunale 20.05.2014, n. 13

² Comma integrato con deliberazione del Consiglio comunale 20.05.2014, n. 13

TITOLO IV - COMPONENTE TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARI)

Art. 44 - Oggetto della Tariffa

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) denominata Tariffa sui Rifiuti avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, secondo le disposizioni previste dai commi 639 e seguenti della medesima legge. In particolare stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche.

Art. 45 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dal "Regolamento comunale per la disciplina del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di nettezza urbana".
2. Il Gestore dell'attività di cui al comma precedente provvede all'applicazione, fatturazione e riscossione della tariffa nel rispetto del presente Regolamento e del contratto di servizio.

Art. 46 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al "Regolamento comunale per la disciplina del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di nettezza urbana".

Art. 47 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche); esso è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 44, la quantità di rifiuto residuo prodotto. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. La tariffa, distinta in domestica e non domestica, è definita annualmente in relazione al Piano finanziario degli interventi necessari al servizio, predisposto dal gestore, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia.
4. Il Piano finanziario, secondo il combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è redatto ed approvato dal Gestore del servizio e recepito per le risultanze contabili nella deliberazione di approvazione delle tariffe dall'organo competente in materia.
5. L'Ente Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione della tariffa.
6. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle pertinenze condominiali sono effettuati su richiesta del condominio ed il relativo costo è addebitato al condominio stesso.

Art. 48 - Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 45, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Rovereto, la tariffa avente natura corrispettiva.
2. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 ed agli indirizzi stabiliti in materia dalla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 49 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione della Giunta municipale, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione consiliare competente, entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costo smaltimento rifiuti nelle discariche).
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Per le utenze domestiche, la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie calpestabile dell'immobile.
5. Per le utenze non domestiche relative a unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C), la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E), la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, dal 1 gennaio successivo alla data di attestazione dell'avvenuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 - comma 647 - della L. 147/2013 (allineamento superfici catastali), la superficie assoggettabile alla tariffa sarà pari all'80% di quella catastale. Di tale intervenuta modifica sarà data idonea comunicazione agli utenti del servizio.¹⁴
7. La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto residuo prodotto e conferito.
8. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
9. La tariffa sui rifiuti è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Art. 50 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 55.
2. Sono escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Art. 51 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 55, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra i detentori o possessori che usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nel caso di locali ed aree in multiproprietà e di centri commerciali integrati, detenuti in uso comune o esclusivo, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

¹⁴ Comma integrato con deliberazione del Consiglio comunale 20.05.2014, n. 13

5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 52 - Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno all'abitazione;
 - d. i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - e. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f. distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - g. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 49 del presente Regolamento. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 53 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
 - a. Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b. Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa, è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune. Qualora nella medesima unità abitativa risiedano più nuclei familiari anagrafici, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, con vincolo di solidarietà tra i medesimi. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette; detta condizione deve essere richiesta e documentata all'Ente Gestore ed ha validità e partire dalla data di presentazione dell'istanza medesima. Nel caso in cui la R.S.A. richieda il trasferimento della residenza anagrafica della persona ricoverata presso l'Istituto medesimo e l'alloggio rimanga privo di nuclei residenti e non locato, tenuto a disposizione della persona ricoverata, il numero degli occupanti i locali è determinato pari ad uno. Detta condizione deve essere richiesta e documentata all'Ente Gestore ed ha validità a partire dalla data di presentazione dell'istanza medesima.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

da m²	a m²	componenti
0	45	1
46	60	2
61	75	3
76 e oltre		4

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Rovereto si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito. Il Comune di Rovereto, in sede di approvazione della tariffa, può fissare il volume minimo di rifiuto residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

Art. 54 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella realtà del Comune di Rovereto si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

	ATTIVITA'¹⁵	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE KC
1.	Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto	0,67
2.	Cinematografi e teatri	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5.	Stabilimenti balneari	0,64
6.	Esposizioni, autosaloni	0,51
7.	Alberghi con ristorante	1,64
8.	Alberghi senza ristorante	1,08
9.	Case di cura e riposo	1,25
10.	Ospedali	1,29
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12.	Banche e istituti di credito	0,61

¹⁵ Categorie integrate con deliberazione del Consiglio comunale 24.02.2015, n. 16

13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16.	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63
23.	Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgerie	7,63
24.	Bar, caffè, pasticceria	6,29
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29
28.	Ipermercati di generi misti	2,74
29.	Banchi di mercato generi alimentari	6,92
30.	Discoteche, night club	1,91

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata sulla base della quantità finale di rifiuto residuo prodotto e conferito. Il Comune di Rovereto, in sede di approvazione della tariffa, può fissare il volume minimo di rifiuto residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza.
3. Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione di cui al comma 1, vengono associate ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa produzione di rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano.

Art. 55 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a. locali:
 - locali considerati impropri come cantina, sala impianti termici/elettrici/tecnologici, balconi, terrazze, posti auto scoperti, sottotetti limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,5 metri.

- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva.
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistica-sportiva
- b. aree:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
2. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani;
 - b. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.
 - e. le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, per il periodo individuabile della data di inizio lavori fino alla data di fine lavori o di effettivo utilizzo.
 3. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare all'Ente Gestore una dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, recupera quanto indebitamente detratto.
 4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 56 - Agevolazioni

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa per:
 - a. le utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o dei propri locali soggetti a tariffa, ovvero su superficie altrui purché contigua. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente dall'Ente Gestore. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 62 del presente regolamento.
 - b. gli immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato, come eventualmente individuate nella delibera di approvazione della tariffa.
 2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa, qualora si configuri unicamente come differimento delle prestazioni previste.
- 2bis ^{16 17}
3. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento di approvazione della tariffa.

¹⁶ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 20.05.2014, n. 13

¹⁷ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 24.02.2015, n. 16

Art. 57 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune di Rovereto si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a. scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado, finché sussista il relativo obbligo normativo;
2. Il Comune di Rovereto si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a. utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 30 mesi o che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari;
 - b. attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - c. per le utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune, mediante erogazione del reddito di garanzia;
 - d. pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machines presenti nei propri locali;¹⁸
3. La misura degli interventi di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento di approvazione della tariffa.
4. La sostituzione nel pagamento parziale delle tariffe nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
5. Le sostituzioni di cui al presente articolo si trasferiscono in capo al soggetto gestore delle funzioni riferite all'utenza, qualora diverso dal Comune.

Art. 58 - Dichiarazioni

1. All'Ente Gestore deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 52;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 56 e dell'art. 57;
 - c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo al possessore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare all'Ente Gestore entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, dichiarazione redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa, tranne quando la variazione riguarda l'intestatario dell'utenza: in tal caso deve essere presentata dichiarazione di variazione.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia e del proprietario dell'immobile (per le utenze di soggetti residenti);
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);

¹⁸ Lettera aggiunta con deliberazione del Consiglio comunale 24.02.2015, n. 16

- c) ubicazione, categoria catastale e superficie catastale dei locali ed aree soggetti;
 - d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
- Per le utenze non domestiche:
- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro) e del proprietario dell'immobile;
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, categoria catastale e superficie catastale dei locali ed aree soggetti;
 - d) indicazione della data di inizio del possesso e/o detenzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
5. La dichiarazione può essere presentata al gestore nei seguenti modi:
 - a) direttamente presso la sede del gestore;
 - b) spedita per posta, con fotocopia della carta d'identità del dichiarante;
 - c) spedita via fax, con fotocopia della carta d'identità del dichiarante;
 - d) spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta d'identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta d'identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino (in sigla CEC-PAC) o in caso di utilizzo di firma digitale;
 - e) spedita attraverso altri sistemi adottati dal gestore.
 5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione o agevolative, hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
 6. L'Ente Gestore provvede a trasferire al Comune i dati raccolti tramite l'acquisizione della dichiarazione.
 7. Per le utenze già attive alla data di entrata in vigore della tariffa oggetto del presente regolamento, restano ferme le superfici già dichiarate o accertate.

Art. 59 - Rimborsi e conguagli

1. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, di elementi che influiscono sulla determinazione della tariffa, hanno effetto per il periodo successivo alla variazione stessa. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono rilevate ed eventualmente compensate nella fatturazione successiva.
2. In caso di cessazione del possesso o della detenzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso l'Ente Gestore procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale.

Art. 60 - Verifiche

1. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche-dati pubbliche e, in subordine, richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita.
2. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale dell'Ente Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è

stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi all'Ente Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 comma 6 del presente regolamento, nonché per garantire omogeneità di trattamento agli utenti, si potrà applicare il criterio dell'80% della superficie catastale ai fini dell'attività di accertamento della superficie assoggettabile a tariffa.

Art. 61 - Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dall'Ente Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate, qualunque siano le modalità di incasso approntate dall'Ente Gestore. Le scadenze di pagamento, come stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale, sono indicate in fattura.
3. In caso di inadempienza dell'utente in ordine al pagamento degli importi dovuti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, la riscossione della tariffa è effettuata tramite riscossione coattiva anche mediante la procedura prevista dal R.D. n. 639/1910.

Art. 62 - Violazioni e sanzioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale e dei costi legati alla contestazione della violazione, così come stabiliti nella delibera di determinazione della tariffa rifiuti. In caso di tardivo pagamento dell'importo dovuto, l'Ente Gestore addebita i soli interessi legali.
2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni, con esclusione di quella per la pratica del compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 58, comma 3, del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da Euro 26,00 (ventisei) a Euro 156,00 (centocinquantasei), se la tardiva dichiarazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 58, comma 3, del presente regolamento;
 - b) da Euro 35,00 (trentacinque) a Euro 210,00 (duecentodieci), se la tardiva dichiarazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 58, comma 3, del presente regolamento o in caso di omessa dichiarazione;
3. In caso di accertata mancata o incompleta effettuazione della pratica del compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani da parte di soggetti che hanno chiesto la relativa riduzione della tariffa si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 (cinquanta) a Euro 300,00 (trecento) oltre alla cancellazione della agevolazione.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Ente gestore recupera, con le modalità indicate nell'articolo 60 del presente regolamento, l'importo dovuto o la maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura legale e alle spese di sollecito.
L'Ente gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione. In presenza di importi recuperati superiori ad € 1.000,00, l'Ente Gestore, su richiesta dell'interessato, potrà determinare piani di rateazione specifici.

Art. 63 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente ad uso privato, con o senza concessione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 (centottantatre) giorni, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla componente fissa e variabile della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del cento per cento. La quota fissa è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 49.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 58 è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento. La tariffa giornaliera di smaltimento è applicata e riscossa dall'Ente Gestore con le stesse modalità della tariffa annuale.
5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione, titolare dell'autorizzazione/concessione.
6. Sono escluse dalla tariffa le aree pubbliche scoperte, occupate o detenute temporaneamente con o senza concessione, qualora gli occupanti/detentori provvedano direttamente all'asporto dei rifiuti prodotti.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 10,00 (dieci.-)

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 – Abrogazione e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui al D.L. 16/2014, alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto attiene l'imposta IMU, la disciplina del Titolo II del presente Regolamento abroga il previgente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare 20.03.2012 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per quanto attiene la tariffa corrispettiva TARI, la disciplina del Titolo IV del presente Regolamento abroga il previgente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare 04.12.2012 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni. L'accertamento e la riscossione della tariffa rifiuti di cui al vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, i cui presupposti si sono verificati entro l'anno 2013, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1° gennaio 2014.

Art. 65 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.